



**ADM**

L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

**DIREZIONE DOGANE**

**UFFICIO TARIFFA E CLASSIFICAZIONE**

Prot.: 219487/RU

## **TAR N. 2022 - 032**

### **MODIFICA DEI REGOLAMENTI DI ESECUZIONE (UE) 2020/492 E 2020/776 CHE ISTITUISCONO RISPETTIVAMENTE DAZI ANTIDUMPING E DAZI COMPENSATIVI DEFINITIVI**

### **SULLE IMPORTAZIONI DI ALCUNI PRODOTTI IN FIBRA DI VETRO TESSUTI E/O CUCITI ORIGINARI DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE E DELL'EGITTO TRASPORTATI SU UN'ISOLA ARTIFICIALE, IMPIANTI FISSI O GALLEGGIANTI O QUALSIASI ALTRA STRUTTURA NELLA PIATTAFORMA CONTINENTALE DI UNO STATO MEMBRO O NELLA ZONA ECONOMICA ESCLUSIVA DICHIARATA DA UNO STATO MEMBRO A NORMA DELLA CONVENZIONE UNCLOS**

*Roma, 25 maggio 2022* - Si comunica che sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie L n. 145 del 24/5/2022 è pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/806 della Commissione del 23 maggio 2022, che modifica i Regolamenti di esecuzione (UE) 2020/492 e 2020/776, che istituiscono rispettivamente dazi antidumping definitivi e dazi compensativi definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica Popolare Cinese e dell'Egitto.

La modifica si è resa necessaria in quanto le misure imposte con i suddetti regolamenti vengono estese anche ai prodotti trasportati su un'isola artificiale, impianti fissi o galleggianti o qualsiasi altra struttura nella piattaforma continentale di uno Stato membro o nella zona economica esclusiva dichiarata da uno Stato membro a norma della Convenzione UNCLOS.

Pertanto, **a decorrere dal 25 maggio 2022**, sono istituiti dazi compensativi e dazi antidumping definitivi sui tessuti di filati tessili e/o filati accoppiati in parallelo senza torsione (*rovings*) in fibra di vetro a filamento continuo, tessuti e/o cuciti, con o senza altri elementi, esclusi i prodotti che sono impregnati o preimpregnati e i tessuti a maglia aperta con celle di lunghezza e larghezza superiori a 1,8 mm e di peso superiore a 35 g/m<sup>2</sup>, originari della Repubblica popolare cinese e dell'Egitto, attualmente classificati con i codici NC ex 7019 61 00, ex 7019 62 00, ex 7019 63 00, ex 7019 64 00, ex 7019 65 00, ex 7019 66 00, ex 7019 69 10, ex 7019 69 90, ed ex 7019 90 00 (codici TARIC 7019 61 00 81, 7019 61 00 83, 7019 61 00 84, 7019 62 00 81, 7019 62 00 83, 7019 62 00 84, 7019 63 00 81, 7019 63 00 83, 7019 63 00 84, 7019 64 00 81, 7019 64 00 83, 7019 64 00 84, 7019 65 00 81, 7019 65 00 83, 7019 65 00 84, 7019 66 00 81, 7019 66 00 83, 7019 66 00 84, 7019 69 10 81, 7019 69 10 83, 7019 69 10 84, 7019 69 90 81, 7019 69 90 83, 7019 69 90 84, 7019 90 00 81, 7019 90 00 83 e 7019 90 00 84), che sono riesportati ai sensi del

codice doganale dell'Unione su un'isola artificiale, impianti fissi o galleggianti o qualsiasi altra struttura nella piattaforma continentale di uno Stato membro o nella zona economica esclusiva dichiarata da uno Stato membro a norma della convenzione UNCLOS.

Inoltre, a norma dell'art. 1, par.2, del Regolamento in parola, i suddetti dazi si applicano anche alle merci in questione ricevute direttamente su un'isola artificiale, impianti fissi o galleggianti o qualsiasi altra struttura nella piattaforma continentale di uno Stato membro o nella zona economica esclusiva dichiarata da uno Stato membro a norma della convenzione UNCLOS, e che non rientrano nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 del medesimo articolo.

Al riguardo, si fa presente che, fatte salve le aliquote individuali previste per talune ditte produttrici, indicate al paragrafo 4 dell'art.1 del Regolamento 2022/806, l'aliquota generale dei dazi antidumping e compensativi in argomento (codice addizionale Taric C999), applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono pari al 69% ed al 30,7% per quanto riguarda i prodotti originari della Repubblica popolare cinese. Invece, per i prodotti originari dell'Egitto l'aliquota generale del dazio antidumping è pari al 20% mentre quella del dazio compensativo è pari al 10,9 % .

Si fa, inoltre, presente che l'applicazione delle aliquote ridotte previste per le società individuate dall'art. 1, paragrafo 4, del regolamento in parola, è subordinata alla presentazione in dogana di una fattura commerciale valida che soddisfi i requisiti indicati nel citato regolamento. In caso di mancata presentazione di tale fattura, il dazio antidumping e compensativo definitivo si applica nella misura generale applicabile a tutte le altre società.

Per maggiori informazioni si rimanda alla consultazione del Regolamento (UE) 2022/806 della Commissione che, ad ogni buon fine, si allega alla presente comunicazione, nonché del database Taric aggiornato di conseguenza dai Servizi della Commissione ( DG Taxud).